



COMUNE DI S. ALESSIO SICULO
(CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA)

DETERMINAZIONE N. 96 DEL 19-02-2026

REGISTRO SETTORE N. 40

DEL 19-02-2026

OGGETTO: Incarico patrocinio legale per proposizione di Controricorso innanzi alla Suprema Corte di Cassazione avverso il ricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate per l'annullamento della sentenza della CGT di II grado della Sicilia n. 6790/14/2025. Avviso di accertamento N.TYX06B700794/2020- anno d'imposta 2016. CIG: BA7BC638D7

Il Responsabile dell'Area Amministrativa

Premesso

Che a seguito del ricorso presentato dal Comune di Sant'Alessio Siculo sull'avviso di accertamento n. TYX06B700794/2020, la Commissione Tributaria Provinciale di Messina con sentenza n. 740/2022 ha accolto il ricorso e compensato le spese;

che successivamente in data 06.10.2022, l'Agenzia delle Entrate di Messina ha notificato atto di appello;

che è necessario presentare atto di contrappello/appello incidentale per difendere le ragioni riconosciute nel giudizio di primo grado;

vista la delibera di G.M. n. 97 del 24.07.2020 di autorizzazione alla nomina del Legale Avv. Ceccio, patrocinante in Cassazione;

che con determina dirigenziale n.210 del 24.07.2020 è stato conferito incarico legale per la predisposizione delle memorie relative all'invito a comparire contraddistinto con il n. TYXIB700382/2020 anno 2016, trasmesso a mezzo pec in data 10.07.2020 al Comune di S.Alessio Siculo da parte dell'Agenzia delle entrate, Direzione Provinciale di Messina-Ufficio Controlli, per l'istaurazione del contraddittorio per mancato versamento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA)-Lavori di realizzazione impianto di distribuzione gas naturale nel territorio del Bacino Sicilia Ionico Peloritano;

che con pec del 05.10.2020 l'Agenzia delle Entrate ha comunicato di accogliere parzialmente la memoria difensiva riducendo l'imposta dovuta;

che con pec del 30.11.2020 è stato trasmesso per conto dell'Agenzia delle Entrate di Messina nei confronti del Comune di S.Alessio Siculo avviso di accertamento n. TYX06B700/94/2020 per l'anno 2016;

Vista la delibera di G.M. n.171 del 15.12.2020 di conferito incarico legale per proposizione ricorso avverso l'avviso di accertamento n. TYX06B700794/2020 per l'anno 2016 derivante dai lavori di realizzazione impianto di distribuzione gas naturale nel territorio del "Bacino Sicilia Ionico Peloritano";

Atteso che l'Avv. Ceccio ha inviato una nota, asseverata al prot. comunale n. 9812 del 09.11.2022 avente ad oggetto: Comunicazione per proposizione atto di controappello ed appello incidentale, tenuto conto che l'Agenzia dell'Entrate in data 06.10.2022 ha notificato atto di appello e il relativo prospetto del compenso liquidabile;

Vista la delibera di G.M. n. 149 del 18.11.2022 avente ad oggetto: Autorizzazione a promuovere azione legale per resistere all'atto di appello presentato dall'Agenzia delle Entrate e a proporre atto di contrappello incidentale Avviso di accertamento N.TYX06B700794/2020- anno d'imposto 2016;

Vista la determina n. 425 del 23.11.2022 di Incarico patrocinio legale per resistere all'atto presentato dall'Agenzia delle Entrate e a proporre atto di controappello/appello incidentale - Avviso di accertamento N.TYX06B700794/2020- anno d'imposto 2016;

vista la sentenza n. 6790/2025 depositata il 03.10.2025 della CGT di secondo grado della Sicilia Sezione 14;

vista la nota prot. 2050 del 12.02.2026 trasmessa dall'Avv. Ceccio che contiene tra l'altro il preventivo di parcella per la proposizione del Controricorso al ricorso per Cassazione della sentenza n. 6790/14/2025 proposto dall'Agenzia delle Entrate contro il Comune di Sant'Alessio Siculo redatto ai minimi tariffari;

Tenuto conto della acclarata professionalità e consolidata conoscenza della questione da parte dell'Avv. Ceccio Gianfilippo, si rende necessario autorizzare lo stesso proporre Controricorso al ricorso per Cassazione della sentenza n. 6790/14/2025 proposto dall'Agenzia delle Entrate contro il Comune di Sant'Alessio Siculo;

DATO ATTO che il Comune di S. Alessio Siculo non ha istituito il PEG (Piano Esecutivo di Gestione);

VISTA la delibera di GM n.23 del 14/03/2019 con la quale è stato approvato il funzionigramma e l'organigramma delle aree;

Visto il comma 5 dell'art. 163 Tuel, che recita: " Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, (gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza) per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente ...";

Considerato che il Bilancio di previsione per l'esercizio 2026/2028 non è ancora deliberato,

Che, il MEF con DM il 24/12/2025 ha differito il termine per l'approvazione dei bilanci al 28 febbraio 2026, si ritiene di avvalersi del combinato disposto di cui ai suddetti commi 3 e 5 del citato art. 163 del Tuel relativo all'esercizio provvisorio e alla gestione provvisoria;

Dato atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii. il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio;

Visto il bilancio finanziario di previsione 2025/2027, approvato con deliberazione di C.C. n. 24 del 02/12/2025 esecutiva ai sensi di legge;

Vista la delibera di CC.n.24 del 02/12/2025 di approvazione del bilancio di previsione 2025/2027;

Vista la determina sindacale n.10 del 28.06.2022 di individuazione e nomina del responsabile area amministrativa;

Ritenuto per le motivazioni espresse nel succitato atto deliberativo G.M. n. 28 del 17.02.2026, valutata l'opportunità e sussistendo i presupposti di tutelare l'Amministrazione Comunale, di dover conferire specifico incarico legale per la costituzione in giudizio;

Dato atto che, ai fini del conferimento dell'incarico per la costituzione in giudizio dell'Ente nel procedimento "de quo", è stato individuato, l'avvocato Ceccio Gianfilippo ;

Dato atto della congruità del preventivo presentato dall'Avvocato, prot. comunale n. 2050 del 12.02.2026, il cui ammontare complessivo risulta in linea con i minimi tariffari previsti, per il relativo scaglione, dal DM n.55/2014;

Dato atto che il legale si è reso disponibile ad accettare l'incarico;

Dato atto, altresì, della sussistenza di particolare urgenza per il conferimento dell'incarico, stante l'esigenza di costituirsi in giudizio, al fine di evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente, così come previsto dall'art.163 del D.lgs n.267/2000;

Acquisito agli atti il CIG: **BA7BC638D7**

Visto lo schema di disciplinare, all'uopo predisposto, contenente le modalità esplicative per il conferimento dell'incarico "de quo"(All.A);

-Visti altresì:

- la legge n.247 del 31/12/2012 ;
- il DM n.55/2014 con il quale vengono determinati i parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense;
- gli art.17 e 4 del D.lgs n.50/2016;
- il D.Lgs n.267/2000;

DETERMINA

1. **Di stabilire** che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. **Di conferire** incarico, alle condizioni economiche di cui al preventivo di spesa, all'avv. Ceccio Gianfilippo, patrocinante in Cassazione, con studio legale in Via Giordano Bruno n.106 Messina, per proposizione di Controricorso innanzi alla Suprema Corte di Cassazione avverso il ricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate per l'annullamento della sentenza della CGT di II grado della Sicilia n. 6790/14/2025. Avviso di accertamento N.TYX06B700794/2020- anno d'imposto 2016 resistere all'atto di appello presentato da Agenzia delle Entrate e a proporre atto di controappello/appello incidentale-Avviso di accertamento N.TYX06B700794/2020- anno d'imposto 2016;
3. **Di imputare** la relativa somma, come da attestazione del responsabile del Servizio finanziario. L'importo complessivo da liquidare, come da nota inviata dall' Avv. Ceccio prot.n. 2050 del 12.02.2026 è pari ad Euro 9.298,68.
4. **Di dare atto** del rispetto dell'art.163 del D.Lgs n.267/2000, poiché la mancata adozione del presente atto potrebbe arrecare danno patrimoniale certo e grave all'Ente;
5. **Di dare atto** che è stato acquisito il CIG così contraddistinto : **BA7BC638D7**
6. **Di dare atto** che verrà richiesta ed acquisita agli atti la comunicazione del legale in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n.136/2010;
7. **Di dare atto**, altresì, che non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, di cui all'art.6-bis della L.n.241/90 e smi, come introdotto dall'art.1, comma 41, della Legge n.190/2012;
8. **Di assolvere** gli obblighi di pubblicazione on-line, ai sensi del d.Lgs n.33 del 14/03/2013



Responsabile dell'Area Amministrativa
Dott.ssa Caterina Quacquaro

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il Responsabile del servizio finanziario

VISTO l'art.53 della 142/90, recepito con l'art. 1, lett. "i" della L.R. n.48/91;

VISTO l'art.12 della L.R. del 23/12/2000, n.30

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;

Per quanto concerne la sola regolarità tecnica sulla proposta di determinazione

ESPRIME PARERE

FAVOREVILE

Li _____

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO

9.298,68

sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>01.11-1.03.02.PP.002</u>	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>CAP. 138 IMP. 49</u>	Intervento _____

Li _____



RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

[Signature]

All. "A"



COMUNE DI S.ALESSIO SICULO
(CITTA' METROPOLITANA di Messina)

Disciplinare d'incarico

L'anno **Duemilaventisei** il giorno del mese di **febbraio** nella sede del Comune di S.Alessio Siculo
Con la presente scrittura privata, avente per le parti forza di legge, a norma dell'art.1372 del codice civile;
Il Comune di S.Alessio S.(di seguito Comune) con sede in S.Alessio S. piazza Municipio, P.Iva: 00347890832
in persona di Caterina Quacquaro che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto
e nell'interesse del Comune che rappresenta nella sua qualità di Responsabile dell'Area Amministrativa, giusta
Determina Sindacale n. 10 del 28/06/2022 DA UNA PARTE

E

L'Avv. Ceccio Gianfilippo CF: CCCGFL69L12G234V, P.IVA: IT02503800837 nella qualità di difensore
DALL'ALTRA.

PREMESSO CHE:

- Il Comune di S. Alessio Siculo, così come statuito nella delibera di GM n.28 del 17.02.2026, immediatamente
esecutiva, è giunto alla determinazione di autorizzare e promuovere azione legale per resistere al ricorso
proposto dall'Agenzia delle Entrate per l'annullamento della sentenza della CGT di II grado della Sicilia n.
6790/14/2025. Avviso di accertamento N.TYX06B700794/2020- anno d'imposta 2016.

Che con determina del Responsabile dell'Area Amministrativa n. del è stato conferito incarico
legale per proposizione di Controricorso innanzi alla Suprema Corte di Cassazione avverso il ricorso proposto
dall'Agenzia delle Entrate per l'annullamento della sentenza della CGT di II grado della Sicilia n.
6790/14/2025. Avviso di accertamento N.TYX06B700794/2020- anno d'imposta 2016 , con la contestuale
approvazione dello schema di disciplinare d'incarico da sottoscrivere con il professionista e contenente le
clausole e le condizioni contrattuali dell'affidamento;

Tutto ciò premesso, tra le parti sopra costituite, si conviene e stipula il conferimento dell'incarico, secondo le
modalità e le condizioni che seguono.

Art.1

L'incarico di patrocinio legale ha per oggetto la proposizione di Controricorso innanzi alla Suprema Corte di
Cassazione avverso il ricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate per l'annullamento della sentenza della CGT
di II grado della Sicilia n. 6790/14/2025. Avviso di accertamento N.TYX06B700794/2020- anno d'imposta
2016.

Il professionista si impegna a rappresentare e difendere l'Ente in giudizio, prendendo visione delle relative
pratiche, presso la sede del Comune in orari preventivamente concordati.

Il professionista si impegna a resistere in giudizio, a redigere gli atti difensivi, ad intervenire alle udienze e,
comunque, a svolgere tutta l'attività processuale per la tutela in giudizio del Comune.

Per il sostegno alle spese di causa il Comune corrisponderà, in seguito alla stipula del presente disciplinare la
somma complessiva di € 9.298,68 , come da preventivo inoltrato con nota prot. n. 2050 del 12.02.26. Dietro

richiesta del legale incaricato, potrà essere elargita una somma in acconto, che sarà computata all'atto della definitiva liquidazione detratti, altresì, gli ulteriori acconti eventuali e successivi.

Art.2

E' onere del professionista prima di formulare i rituali atti introduttivi, valutare, in base all'ordinaria esperienza forense, la fondatezza dei motivi a difesa delle ragioni dell'Ente e, in mancanza, darne tempestiva comunicazione.

Art. 3

Il valore della instauranda controversia è indeterminabile. Il legale percepirà per l'incarico ricevuto, di cui al presente disciplinare, un compenso (comprensivo di ogni onere), commisurato ai minimi tariffari – DM n.55/2014(come da preventivo inoltrato con nota prot. n.5020 dell'12.02.2026).

In caso di soccombenza della controparte, con contestuale e conseguente condanna a tutte le spese di lite, al legale nominato verrà corrisposto l'importo determinato dal giudice, fermo restando che il suo compenso professionale non potrà essere inferiore a quanto stabilito nel comma precedente.

Qualora quanto liquidato dal giudice risultasse essere maggiore del minimo tariffario lo stesso ammontare liquidato resta di spettanza del legale incaricato.

Art. 4

E' onere del professionista relazionare e tenere informato costantemente il Comune circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune in ordine alla questione dedotta in giudizio.

Senza alcuna spesa aggiuntiva, per propria iniziativa, la stessa amministrazione potrà richiedere all'avvocato incaricato delucidazione scritte, pareri tecnici in ordine alla opportunità di instaurare e/o proseguire il giudizio, di addivenire a transazioni, di sollevare eccezioni su tutti gli atti, adempimenti o comportamenti che, in conseguenza dell'instaurazione del giudizio dovessero rendersi necessari.

Per conseguenza l'incarico comprende anche l'eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza. Il Comune resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione al parere fornito. Qualora richiesto, ai fini di chiarimenti, il legale assicura la propria presenza presso gli uffici comunali per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza. Il legale incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede il professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del comune, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l'amministrazione.

Il professionista dovrà provvedere a propria cura alla registrazione, a fine contenzioso del provvedimento definitivo e/o della sentenza che conclude la controversia oggetto del presente incarico valutandone preliminarmente i termini e tempi convenienti per tutelare l'ente. Le spese di registrazione sono a carico dell'Ente.

Art. 5

Al professionista incaricato, su richiesta, potrà essere conferito un acconto da pattuire tra le parti, tenendo conto delle disponibilità finanziarie dell'Ente;

Art. 6

L'avvocato incaricato dichiara, altresì, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affari o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte(o con i legali rappresentati in caso di persona giuridica) sopra indicata e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testè accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art.1453 e ss.del c.c, a tal fine il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente all'amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.

Il Professionista , con riferimento alle prestazioni oggetto del presente disciplinare, si impegna ad osservare gli obblighi di condotta previsti dal DPR16/04/2013, n.62 "regolamento recante codice di comportamento dei

dipendenti pubblici", approvato da questo Ente con deliberazioni di GM n.1 del 23/01/2014 e n. 17 del 27/04/2016.

Art. 7

Al legale non è data facoltà di delegare terzi professionisti l'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte del Comune. Al legale, qualora ve ne sia la necessità, è data però la facoltà di farsi sostituire alle udienze da un proprio collaboratore e ciò secondo le norme previste dal codice di deontologia professionale, fermo restando che il legale rimane l'unico responsabile nei riguardi del Comune committente.

Qualora il legale incaricato debba ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la prestazione professionale del domiciliatario sarà a carico del Comune, i cui compensi saranno liquidati secondo il minimo previsto dalle tariffe professionali vigenti, oltre al rimborso delle spese dal medesimo sostenute per la domiciliazione ed effettivamente documentate.

Art. 8

Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa e richiesti dal legale.

Art.9

Il Compenso pattuito sarà liquidato, previa presentazione di fattura elettronica, nel rispetto di quanto previsto ai precedenti punti.

La liquidazione a saldo, resta comunque subordinata al compimento di tutti gli adempimenti competenti al professionista ivi inclusa la registrazione della sentenza e/o del provvedimento giudiziale adottato dall'autorità giudiziaria adita.

Nell'ambito dell'incarico conferito possono essere erogati degli acconti, su semplice richiesta dello stesso professionista, documentati e congruamente giustificati, sottoposti alla valutazione del settore competente, e comunque detti acconti non saranno superiori alla somma determinata presuntivamente nel conferimento d'incarico.

Gli acconti ove percepiti, dal professionista, dovranno essere specificati ed indicati nella fatturazione finale e nella stessa riportati in detrazione rispetto all'importo a saldo delle spettanze.

Art. 10

La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico. Il legale incaricato assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche.

Art.11

Il Comune di S.Alessio Siculo, ai sensi del regolamento UE 2016/679, informa il legale incaricato, il quale ne prende atto e dà il relativo consenso, che tratterà i dati contenuti nel presente disciplinare esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Art.12

Per quanto non previsto dal presente disciplinare, le parti rinviano alle norme del codice civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati ed alle relative tariffe professionali.

Art. 13

La presente scrittura privata sarà registrata soltanto in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art.2, tariffa parte seconda, allegata al DPR.26/04/1986,n.131.

Si allegano:

- dichiarazione resa ai sensi dell'art.20 del D.Lgs n.39/2013;
- modello tracciabilità ai sensi ai sensi della Legge n. 136/2010 e s.m.i.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Professionista

Per il Comune di S.Alessio S.